



**FONDO ITALIANO PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA SGR S.p.A.
“FIEE SGR S.p.A.”**

Codice Etico

25 maggio 2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Premessa	4
Art. 2 Destinatari	4
Art. 3 Obbligatorietà	5
Art. 4 Entrata in vigore	5
Art. 5 Diffusione e formazione	5
Art. 6 Aggiornamenti	6
Art. 7 Codice Etico e Modello <i>ex D. Lgs. 231/2001</i>	6
TITOLO II - PRINCIPI ETICI	6
Art. 8 Correttezza e lealtà	6
Art. 9 Conflitto di interesse	7
Art. 10 Informazione	8
Art. 11 Riservatezza	8
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
Art. 12 Principi informativi	9
Art. 13 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le forze di Polizia	9
TITOLO IV – RAPPORTI DI LAVORO E PATRIMONIO SOCIETARIO	10
Art. 14 Gestione dei rapporti di lavoro	10
Art. 15 Salute, sicurezza ed ambiente di lavoro	10
Art. 16 Rispetto dell'ambiente	11
Art. 17 Uso del patrimonio del FIEE	12
Art. 18 Divieto di detenzione di materiale pedopornografico	12
Art. 19 Sistemi informatici	12
TITOLO V - RELAZIONI ESTERNE	13
Art. 20 Generalità	13
Art. 21 Rapporti con clienti, fornitori e consulenti	13
Art. 22 Rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa	14
TITOLO VI - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	15
Art. 23 Gestione dei flussi finanziari e antiriciclaggio	15
Art. 24 RegISTRAZIONI contabili	15
Art. 25 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi	16
Art. 26 Gestione di informazioni privilegiate	16

Art. 27 Operazioni sul capitale	17
Art. 28 Votazioni in assemblea	17
Art. 29 Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza	17
TITOLO VII – NORME FINALI	18
Art. 30 Il sistema di controllo interno	18
Art. 31 Osservanza dei protocolli e delle procedure societarie	19
Art. 32 Garante	19
Art. 33 Sistema disciplinare	19

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premessa

Il Codice Etico del “Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A.”, (di seguito “**FIEE**” o la “**Società**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 maggio 2017, individua i principi etici e comportamentali condivisi che i destinatari del Codice sono tenuti ad osservare, affinché:

- a) l’attività della Società risulti conforme alle norme ad essa applicabili e sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità e rigore professionale;
- b) sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione;
- c) sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

La Società è, infatti, determinata a:

- attenersi al pieno rispetto delle leggi italiane e ad uniformare la propria attività alle prescrizioni normative applicabili in tema di correttezza e trasparenza nella logica degli affari;
- attenersi al pieno rispetto della normativa di settore ed in particolare quella prevista dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (“TUF”);
- ispirare i suoi comportamenti ai principi di onestà, integrità, correttezza, buona fede e rispetto delle regole;
- diffondere il presente Codice Etico ai “Destinatari”, di seguito individuati, richiedendo ai medesimi l’impegno al rispetto ed all’attuazione dei principi in esso contenuti;
- adoperarsi affinché il Codice Etico sia considerato uno *standard* di *best practice* per la condotta negli affari da parte dei soggetti con i quali intrattiene rapporti su base duratura, quali consulenti, esperti e fornitori;
- attenersi al rispetto di quanto previsto nel modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti esimenti di cui al D. Lgs. 231/2001 (il “Modello”)

Art. 2 Destinatari

Il Codice si applica a:

- a) Presidente, Consiglieri di Amministrazione, Amministratore Delegato, Sindaci, Dipendenti e soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nella Società;
- b) collaboratori, consulenti esterni, che agiscono in nome e/o per conto del FIEE, ai fornitori e ad ogni altro soggetto che intrattiene rapporti con la Società.

Art. 3 Obbligatorietà

I destinatari del Codice, di cui all'art. 2, sono obbligati a osservarne e rispettarne i principi e a conformarsi alle sue regole.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti con terzi, improntati a correttezza e trasparenza.

I soggetti indicati sub art. 2, lett. a) che violino le disposizioni del presente Codice sono passibili di sanzioni disciplinari.

La violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto per i soggetti indicati all'art. 2, lett. b).

Art. 4 Entrata in vigore e successivi aggiornamenti

Il Codice entra in vigore, nella sua prima o aggiornata versione, alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. La stessa data deve essere riportata sulle copie da diffondere.

Art. 5 Diffusione e formazione

Il Codice è condiviso all'interno del FIEE mediante:

- a) consegna, in copia, ai soggetti di cui all'art. 2;
- b) affissione di altra copia nella bacheca;
- c) pubblicazione sulla rete intranet e sul sito della Società.

Il responsabile della funzione Amministrazione del Personale svolge, nei confronti dei destinatari di cui all'art. 2, un idoneo programma di formazione e di continua sensibilizzazione sulle problematiche inerenti il Codice Etico.

Art. 6 Aggiornamenti

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti alla sua applicazione.

Art. 7 Codice Etico e Modello ex D. Lgs. 231/2001

Le regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico sono coerenti con quelle del Modello adottato dal FIEE ai sensi del D. Lgs. 231/2001, pur avendo il Codice Etico e il Modello finalità differenti seppur affini.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i suoi Destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di specifiche tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato per la società in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

TITOLO II - PRINCIPI ETICI

Art. 8 Correttezza e lealtà

Il personale della Società deve tenere un atteggiamento corretto nello svolgimento delle proprie mansioni, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi. Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Società o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei risconti contabili, secondo le norme vigenti e le procedure adottate dal FIEE, nonché essere tracciabile e verificabile.

L’interesse o il vantaggio del FIEE, in nessun caso, possono indurre e/o giustificare un comportamento scorretto.

Il personale della Società non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcun dono o forma di compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni o ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. Inoltre, è vietata qualsiasi forma di regalia a terzi che ecceda i convenzionali regali di modico valore, salvo apposita autorizzazione del dell'Amministratore Delegato. Per regalia s'intende qualsiasi tipo di beneficio (ad esempio, promessa di un'offerta di lavoro sia subordinato che sotto forma di consulenza, prestazioni di servizi, viaggi di piacere, ecc.).

Ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società, adeguando i propri comportamenti ai valori di condotta negli affari della stessa.

Il FIEE vigila affinché tutti i soggetti, operanti al suo interno, si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, ai fini del mantenimento dell'attività e dell'immagine della stessa Società.

Art. 9 Conflitto di interesse

Il FIEE disciplina in uno specifico protocollo le potenziali fattispecie di conflitto di interesse che possono realizzarsi, tenuto conto della sua specifica operatività, le relative misure organizzative e procedurali, nonché i presidi gestionali predisposti al fine di evitare la presenza di tali conflitti.

In ogni caso, la Società riconosce e rispetta il diritto del proprio personale a condurre affari o a partecipare ad investimenti al di fuori dell'attività svolta nell'interesse del FIEE a condizione che si tratti di attività consentite dalla legge e non incompatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società.

Fermo restando quanto previsto in merito dalla normativa di settore nella conduzione di qualsiasi attività, i soggetti Destinatari del Codice devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a quelli personali o familiari (ad esempio: la partecipazione finanziaria in società di fornitori, clienti o concorrenti, ecc.) che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il migliore interesse della Società ed il modo più opportuno per perseguirlo. In via esemplificativa, determinano conflitto di interesse le seguenti situazioni: (i) utilizzo della propria posizione in Società o delle informazioni acquisite nell'esercizio del proprio ruolo, a

vantaggio indebito proprio o di terzi; (ii) svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente, oppure di suoi familiari, presso fornitori, subfornitori, clienti o concorrenti.

Chiunque si trovi ad operare in una situazione di possibile conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore gerarchico o all'organo del quale si è parte, indicando la situazione/relazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta. Per gli amministratori, tale obbligo si aggiunge a quello disposto dall'art. 2391 c.c. Il soggetto coinvolto in una situazione di possibile conflitto di interessi si astiene da qualsiasi forma di intervento, a carattere operativo e/o decisionale, e il superiore gerarchico, o l'organo cui appartiene, adotta le decisioni ritenute idonee a salvaguardare gli interessi della Società e impartisce ai soggetti interessati le indicazioni del caso.

Art. 10 Informazione

Il FIEE, nel rispetto del principio di trasparenza, s'impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Riservatezza

La Società cura, con particolare attenzione, l'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e di tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

In particolare non è consentito ai destinatari del Codice, né direttamente né indirettamente:

- a) rivelare informazioni riguardanti il FIEE, a meno che non vi sia una legittima necessità;
- b) utilizzare dati e notizie attinenti la Società per scopi diversi da quelli del proprio ufficio;
- c) fare copie di documenti contenenti informazioni relative al FIEE o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- d) distruggere, impropriamente, informazioni e/o documentazione riguardanti la Società.

Tutti i documenti inerenti l'attività del FIEE, inclusi i messaggi di posta elettronica ed ogni altro documento comunque attinente la Società, sono di proprietà della Società stessa e devono essere restituiti su richiesta della medesima.

La documentazione, che non è necessario conservare, deve essere distrutta in modo conforme agli indirizzi operativi del FIEE e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. o nel rispetto delle norme applicabili nel tempo in materia di privacy.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12 Principi informativi

Nei rapporti che ciascun dipendente intrattiene, anche tramite terzi, con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi:

E' vietato:

- a) dare, offrire o promettere, direttamente, indirettamente o per interposta persona, denaro od altre utilità, quali, ad esempio, servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti la normale cortesia, ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio o ad un illecito esercizio delle funzioni o dei poteri, posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Società;
- b) presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici al fine di conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- c) destinare somme, eventualmente ricevute da Organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- d) alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Il FIEE, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, non dovrà farsi rappresentare da terzi quando possano crearsi conflitti d'interesse.

Art. 13 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le forze di Polizia

Il FIEE collabora attivamente con l'Autorità Giudiziaria, le forze di Polizia e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di procedimenti giudiziari, di ispezioni, controlli o indagini.

È fatto espresso divieto di:

- a) offrire o promettere doni, danaro o altri vantaggi, sotto qualsiasi forma, a favore dei predetti organi della Pubblica Amministrazione, né direttamente, né indirettamente, né tramite terza persona al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società ovvero per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo;
- b) esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci;

- c) aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

TITOLO IV – RAPPORTI DI LAVORO E PATRIMONIO SOCIETARIO

Art. 14 Gestione dei rapporti di lavoro

Il FIEE:

- a) si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, anche in osservanza delle Convenzioni internazionali del settore del lavoro;
- b) offre ai collaboratori le medesime opportunità, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. E' fatto divieto, quindi, nei rapporti con i dipendenti o con il personale che svolge attività lavorativa per la Società, determinare uno stato di soggezione continuativa, materiale e psicologica.

La funzione competente, pertanto, dovrà:

- adottare, per le decisioni relative ai dipendenti, criteri basati sul merito, la competenza, e comunque prettamente professionali;
 - selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza alcuna discriminazione. E' vietato accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o la sua promozione;
 - creare un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni, in particolare per razza, sesso, età, nazionalità, religione e convinzioni personali;
- c) condanna qualsiasi condotta attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, finalizzata a determinare uno stato di soggezione;
- d) si obbliga, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 15 Salute, sicurezza ed ambiente di lavoro

Il FIEE s'impegna a:

- a) mantenere, nei limiti della normativa vigente in materia, un ambiente di lavoro conforme agli standard di sicurezza ed a dotare i dipendenti, a seconda dell'attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità. A tal fine, è tenuto a informarli delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure, adottate in materia di sicurezza e salute;
- b) conservare i propri uffici ed i sistemi operativi in modo tale da rispettare tutti gli standard di sicurezza;
- c) svolgere verifiche periodiche per accertare che tutte le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate ed a provvedere, laddove si rendessero necessari, all'attuazione dei necessari interventi correttivi.
- d) operare in modo da preservare e proteggere l'ambiente, nel rispetto di tutta la normativa vigente ed, in particolare, a:
 - valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività;
 - prevenire ed eliminare qualsiasi minaccia per l'ambiente;
 - svolgere le attività di verifiche periodiche programmate.

E' severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che, in buona fede, sollevino questioni in materia di sicurezza e salute.

I dipendenti, a loro volta, si obbligano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla Società. Il componente della Società che riscontri anomalie o irregolarità dovrà tempestivamente informarne il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché l'Organismo di Vigilanza.

Il personale e i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile, ovvero di chiunque svolga ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

Art. 16 Rispetto dell'ambiente

Il FIEE s'impegna a garantire il rispetto della normativa ambientale.

La Società è attenta alle questioni ambientali e consapevole del ruolo strategico dell'ambiente quale strumento di valorizzazione aziendale.

Il FIEE promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'energia, valorizzandone l'impiego e prestando particolare attenzione all'uso razionale delle stesse.

Art. 17 Uso del patrimonio del FIEE

I soggetti destinatari del Codice sono responsabili della conservazione, protezione e custodia dei beni e degli strumenti che la Società mette a loro disposizione per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa. In particolare:

- a) i documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale, di proprietà della Società sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli scopi sociali, con le modalità dalla stessa fissate, e custoditi ed adoperati con la diligenza di un bene proprio; gli stessi non possono essere impiegati dal personale per proprie finalità, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi;
- b) il patrimonio comprende anche i dati relativi al personale, i programmi societari, gli organigrammi, i dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività ed ai dipendenti della Società.

Art. 18 Divieto di detenzione di materiale pedopornografico

E' fatto divieto assoluto di distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali del FIEE o in qualsiasi altro luogo che comunque sia allo stesso riconducibile, materiale pedopornografico o immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori.

Per immagini virtuali s'intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 19 Sistemi informatici

È vietato:

- a) introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- b) ottenere illegittimamente, per sé o per terzi:
 - il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
 - la detenzione di apparecchiature, di dispositivi o di programmi informatici, al fine di danneggiare o di interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
- c) danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;

- d) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
- e) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- f) rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica.

TITOLO V - RELAZIONI ESTERNE

Art. 20 Generalità

La Società contrasta qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, in Italia o all'estero, finalizzata alla commissione di più delitti, anche di tipo mafioso, al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'immigrazione clandestina, al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Art. 21 Rapporti con clienti, fornitori e consulenti

Nei rapporti con i suddetti soggetti è fatto obbligo di:

- a) fornire ai clienti, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità, informazioni accurate ed esaurienti;
- b) selezionare i fornitori sulla base di un'attenta valutazione di criteri oggettivi di ordine tecnico-economico, utilizzando i seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell'offerta, della convenienza economica, dell'idoneità e qualità tecnico-professionale, della competenza ed affidabilità. In particolare, non potranno essere instaurati o mantenuti rapporti con fornitori che non si ispirano agli stessi principi di comportamento vigenti nella Società e contenuti nel presente Codice;
- c) osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge nonché le buone consuetudini commerciali;
- d) verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sui fornitori, al fine di appurare la regolarità, rispettabilità e legittimità della loro attività prima di instaurare con essi rapporti di qualsiasi natura.

Il FIEE:

- a) intrattiene rapporti con i fornitori improntati ai principi di buona fede e trasparenza e del rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità;
- b) vieta l'offerta, la dazione o la promessa di denaro od altre utilità, anche per interposta persona, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, appartenenti ad imprese e/o a società terze, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà;
- c) verifica, prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, la qualità, la congruità e la tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore;
- d) non instaura, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice;
- e) si attiene, nel caso in cui abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, alla normativa vigente, che regola i rapporti fra pubblico dipendente e amministrazione di appartenenza.

Il compenso da corrispondere a fornitori e consulenti dovrà essere commisurato alla prestazione oggetto del rapporto contrattuale e i relativi pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a soggetti diversi dalla controparte contrattuale né in uno Stato diverso da quello in cui le parti operano o in cui è stata data esecuzione al contratto.

Art. 22 Rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa

Tutte le informazioni riguardanti la Società devono essere tempestive, coordinate, veritiere e omogenee e possono essere fornite esclusivamente dal Presidente o dall'Amministratore Delegato della Società.

Gli altri destinatari del Codice, a fronte di richieste esterne, devono astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, le informazioni e le notizie relative alla Società ed informare il Presidente o l'Amministratore Delegato del FIEE.

TITOLO VI - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 23 Gestione dei flussi finanziari, antiriciclaggio e divieto di autoriciclaggio

E' fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in denaro, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita, o di dubbia provenienza, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro origine. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

L'utilizzo del denaro contante è limitato nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e le disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio, adottando a tal fine le procedure interne più idonee a governare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, nonché ad identificare tempestivamente ogni possibile anomalia, ed in particolare ad applicare correttamente gli adempimenti di cui è destinataria per il contrasto al riciclaggio di denaro.

E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte, o per le quali sussista dubbio in ordine alla loro genuinità.

Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false, per rapporti imputabili al FIEE, ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

Il dipendente che abbia il sospetto che sia in corso un'operazione di riciclaggio di danaro deve informare il proprio superiore gerarchico, o l'Organo cui appartiene ed il Responsabile Antiriciclaggio.

Art. 24 Registrazioni contabili

Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente autorizzata, in osservanza dei principi di segregazione dei compiti e delle responsabilità previsti negli strumenti normativi della Società, annotata in contabilità, verificabile, legittima, coerente e congrua ed, in sintesi, supportata da adeguata documentazione, al fine di consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Le varie fasi devono essere adeguatamente documentate per permettere il controllo, in ogni momento, delle motivazioni dell'operazione e del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

E' vietata ogni azione o omissione idonea ad impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate al socio o attribuite ad organi di controllo, anche esterni.

I dipendenti devono astenersi dall'adottare comportamenti o dal dare luogo a registrazioni di operazioni fittizie o fuorvianti o non sufficientemente documentate, alla mancata registrazione di impegni o di garanzie, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni per la Società.

Il FIEE fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni e nel rispetto delle norme vigenti, in modo da assicurare trasparenza e tempestività di controllo.

La Società verifica che non vengano effettuate registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila che non vengano costituiti fondi segreti o non contabilizzati, o depositati in conti personali.

Il destinatario del Codice che venga a conoscenza di irregolarità, quali omissioni o falsificazioni, compiute sulla contabilità o sulla documentazione fornita a supporto della stessa, deve informare il proprio superiore gerarchico, o l'Organo cui appartiene ed il Responsabile Antiriciclaggio.

Art. 25 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

Il FIEE può erogare liberalità nei limiti di quanto previsto nel Modello.

Art. 26 Gestione di informazioni privilegiate

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari s'intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

E' vietato a chiunque sia in possesso di un'informazione privilegiata riguardante altra società:

- a) acquistare, vendere, compiere altre operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi su titoli della società, utilizzando le informazioni medesime;

- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandare o indurre altri a compiere le operazioni sopra menzionate.

Art. 27 Operazioni sul capitale

E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

E' vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio in caso di trasformazione.

E' vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 28 Votazioni in assemblea

E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nell'assemblea della Società.

Art. 29 Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- b) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (ad esempio, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ecc.);
- c) omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

È fatto divieto di ostacolare le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 30 Il sistema di controllo interno

Il FIEE diffonde e incoraggia la cultura del controllo a tutti i livelli aziendali, con la finalità di contribuire al miglioramento dell'efficienza gestionale e di fornire uno strumento di supporto all'azione manageriale.

La Società adotta un sistema di controllo che ha l'obiettivo di:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza, equità ed economicità;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare il rispetto delle leggi, dei protocolli e delle procedure aziendali.

Il sistema di controllo interno è costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole funzioni svolgono sui propri processi; conseguentemente tutti i Destinatari, nell'ambito delle attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Le procedure aziendali di amministrazione e gestione descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate dalla Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, agli altri organi sociali, alla società di revisione e alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Art. 31 Osservanza dei protocolli e delle procedure societarie

I Destinatari sono tenuti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, alla rigorosa osservanza dei protocolli e delle procedure adottate dal FIEE. Tali procedure e protocolli, ove espressamente previsto, costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 adottato dalla Società.

Eventuali inosservanze dei protocolli e dalle procedure adottate dal FIEE sono sanzionabili nei termini previsti dal Sistema Disciplinare.

Art. 32 Garante

La funzione di Garante del Codice Etico è affidata al responsabile della funzione Amministrazione del Personale del FIEE.

Art. 33 Sistema disciplinare

I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle disposizioni che regolano i rapporti di lavoro all'interno del FIEE. Eventuali violazioni del Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti di Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della Società.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice, da parte dei destinatari, dovrà essere prontamente segnalata al superiore gerarchico, che dovrà informare, tempestivamente, il responsabile dell'Amministrazione del Personale.

Anche l'Organismo di Vigilanza dovrà essere tempestivamente informato, tramite il responsabile dell'Amministrazione del Personale, di ogni violazione del presente Codice.